

Assemblea Regionale Siciliana

XVII

SEDUTA DI DOMENICA 22 GIUGNO 1947

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Sul processo verbale	Pag 189
LO PRESTI F. PAOLO, PRESIDENTE.	
Annunzio di interrogazioni	189
PRESIDENTE.	
Presentazione di disegni di legge di iniziativa parlamentare	190
PRESIDENTE.	
Seguito della discussione sul disegno di legge "Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli per l'annata agraria 1946 - 47", (N. 4)	190
PRESIDENTE, D'ANTONI, COLAJANNI POMPEO, CRISTALDI, CASTROGIOVANNI, STARRABBA DI GIARDINELLI.	
ALLEGATO	
Disegno di legge proposto dall'on. Napoli: "Nuovo Statuto del Banco di Sicilia",	195
Disegno di legge proposto dagli on.li Pantaleone ed altri, sulla revisione dei canoni enfiteutici	196
Disegno di legge proposto dagli on.li Semeraro ed altri: "Norme per il coordinamento dei decreti legge 6 settembre 1944, n. 89, e 19 ottobre 1946, n. 279",	196

La seduta comincia alle ore 17,30

Sul processo verbale

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale.

LO PRESTI F. PAOLO chiede che nel processo verbale venga specificato che gli on.li Na-

poli ed Ausiello, durante la discussione sulle conclusioni della Giunta per la verifica dei poteri, hanno sostenuto una tesi contraria a quanto stabilito dagli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento interno della Giunta delle elezioni in vigore dal 1922.

PRESIDENTE, non essendovi altre osservazioni, dichiara approvato il processo verbale.

Annunzio di interrogazioni

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura delle seguenti interrogazioni pervenute alla Presidenza:

« Interrogo l'Assessore all'industria e commercio per sapere se, per eliminare la viva agitazione delle classi interessate, non ritenga opportuno di rivedere il prezzo del citrato di calce, fissato in L. 100 a chilogrammo per la campagna 1946-47.

Tale prezzo è assolutamente inadeguato al prezzo attuale dell'acido citrico e pone la piccola industria citratiera — interessante decine di migliaia di lavoratori — in condizioni gravissime e fallimentari. Chiedo risposta scritta. — F.to: *Annibale Bianco* ».

« Interrogo l'Assessore all'industria e commercio per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per venire incontro al giusto desiderio dei produttori di agrumi e dei fabbricanti di citrato di calce, i quali invocano, secondo lo spirito democratico dei tempi, che alla Amministrazione della Camera Agrumaria si provveda con libere elezioni da parte degli interessati e non con nomine governative. Chiedo risposta scritta. — F.to: *Annibale Bianco* ».

PRESIDENTE comunica che le interrogazioni, testè lette, saranno inserite all'ordine del giorno e trasmesse all'Assessore competente.

Presentazione di disegni di legge di iniziativa parlamentare

BENEVENTANO, *segretario*, dà lettura di un disegno di legge proposto dall'on. Napoli, recante norme sul « Nuovo Statuto del Banco di Sicilia ». (V. Allegato).

Dà, inoltre, lettura di un disegno di legge sulla revisione dei canoni enfiteutici, proposto dagli on.li: Pantaleone - Cristaldi - Marino - Pellegrino - D'Agata - Nicastrò - Mondello - Colaanni Pompeo - Mare Gina - Seminara - Franchina - Costa - Potenza - Omobono - Adamo Ignazio - Mineo - Ausiello - Cortese - Napoli. (V. Allegato).

Dà, infine, lettura di un disegno di legge recante norme per il coordinamento dei decreti legge 6 settembre 1946, n. 89, e 19 ottobre 1944, n. 279, proposto dagli on.li: Semeraro - Lo Presti Concetto - Mare Gina - Nicastrò - Sessa - Adamo Ignazio - Costa - Taormina - Gugino - Napoli - Luna - Marino - Cristaldi - Cortese - Mineo - Omobono - Colaanni Pompeo - Potenza - Di Cara - Franchina - Mondello. (V. Allegato).

PRESIDENTE comunica che i disegni di legge testè letti saranno inseriti all'ordine del giorno della seduta successiva, per la loro presa in considerazione.

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli per l'annata agraria 1945 - 47... ». (N. 4)

PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta del 19 giugno è stato approvato il passaggio del disegno di legge in seconda lettura, invita l'on. D'Antoni, relatore della Commissione, a riferire.

D'ANTONI, *relatore*, comunica che i risultati raggiunti dalla Commissione sono stati proficui e segnala all'Assemblea l'intelligenza, lo spirito di comprensione e la grande competenza degli on.li Cristaldi e Starrabba di Giardinelli. Dopo aver premesso che lo spirito della legge è stato conservato sostanzialmente immutato, comunica, con particolare soddisfazione, che al progetto è stato aggiunto dalla Commissione un articolo che difende le ragioni e i diritti del piccolo proprietario. Passa, quindi, all'esame dei singoli articoli.

Per l'art. 1° la Commissione, ad unanimità, ne propone la sostituzione con la seguente premessa:

« Visto il D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 311, considerato che i contratti colonici provinciali esistenti presentano una notevole varietà di

casi, dato che varia da zona a zona il rapporto di partecipazione sia alle spese culturali in genere sia alla mano d'opera in particolare, mentre per tutti i casi sussiste il diritto alla revisione della ripartizione dei prodotti;

In attesa e senza pregiudizio della stipula dei nuovi patti colonici, la ripartizione dei prodotti cerealicoli, delle leguminose e delle piante foraggere per la corrente annata agraria sarà regolata nel modo seguente: ».

L'on. Starrabba di Giardinelli ha proposto di aggiungere a tale premessa le seguenti parole: « sempre che la produzione media per ettaro non sia superiore a q.li 7 per i cereali e a q.li 5 per le leguminose ».

Personalmente dichiara di aderire al punto di vista dell'on. Cristaldi e di accettare le ripartizioni previste dagli articoli 2 e 3 del progetto del Governo, i quali sono stati approvati dalla Commissione, con la sostituzione della parola « cerealicoli » con la parola « anzidetti ». Per l'art. 3, però, l'on. Starrabba di Giardinelli, non condividendo il parere della maggioranza della Commissione, propone il seguente emendamento sostitutivo: « Nei casi in cui sia prevista dai detti capitolati una ripartizione dei prodotti anzidetti più favorevole al concedente, la quota colonica sarà maggiorata del 10% dell'intero prodotto ».

Per l'art. 4, la Commissione ha approvato ad unanimità il seguente emendamento sostitutivo: « Nella ipotesi di cui agli articoli 2 e 3, il seme anticipato resterà a carico totale del concedente, nei casi e nei limiti previsti dai capitolati colonici ».

La Commissione ha inoltre approvato ad unanimità l'articolo 5 così modificato:

« In tutti gli altri casi di compartecipazione, regolati dall'apposito vigente capitolato per le provincie siciliane e negli altri casi di colonia parziaria, compartecipazione o mezzadria impropria non regolati dai capitolati provinciali aventi per oggetto un limitato periodo del ciclo produttivo in cui si sia praticata una ripartizione più favorevole al concedente, sarà aggiunta alla quota del colono una maggiorazione pari al 10% dell'intero prodotto ».

In merito a tale maggiorazione, la Commissione ha inoltre stabilito che non potrà comunque superare una determinata percentuale di aumento delle quote in atto previste, convenute o praticate. Sull'ammontare di tale percentuale non è stato però raggiunto l'accordo, in quanto, mentre personalmente suggeriva il 25%, gli on.li Starrabba di Giardinelli e Cristaldi proponevano rispettivamente il 20 e il 30%.

Comunica, quindi, che l'on. Starrabba di Giardinelli chiede che venga conservato il testo originale dell'art. 6; mentre personalmen-

te, in accordo con l'on. Cristaldi, propone che venga sostituito, dal seguente: « Restano fermi a carico delle parti gli obblighi e gli apporti stabiliti dai capitolati provinciali vigenti ».

L'articolo 7 è approvato integralmente dall'on. Starrabba di Giardinelli; mentre, da parte sua e in accordo con l'on. Cristaldi, si propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Tutte le eventuali contestazioni saranno preliminarmente devolute, per il tentativo di bonario componimento, a delle Commissioni provinciali composte da un rappresentante degli agricoltori, da un rappresentante della Federterra e presiedute dal Prefetto o da un suo delegato ».

La Commissione propone, inoltre, la soppressione del 1° comma dell'art. 8 e di aggiungere nel terzo comma (che così diventerebbe secondo), dopo le parole « venga risolto » le altre « per inadempimento ».

Dopo questo articolo la Commissione propone che ne sia aggiunto un altro del seguente tenore:

« La presente legge si applica a tutti i contratti di colonia parziaria, mezzadria impropria o compartecipazione, sia verbali che scritti ».

Tale articolo avrà il n. 8, dato che i precedenti numeri devono essere spostati di una unità in relazione alla soppressione dell'art. 1.

L'art. 9 dovrebbe, poi, essere sostituito dal seguente:

« Non rientrano nel campo di applicazione del D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 311, e del presente decreto le mezzadrie proprie, di cui all'art. 2141 del codice civile, e quelle regolate dal capitolato previsto per i fondi appoderati ai sensi della legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano, semprechè siano stati adempiuti gli obblighi previsti dalla legge e dal capitolato suddetto ».

La Commissione propone, infine, di aggiungere al progetto del Governo i seguenti articoli:

Art. 10 — « Non si applicano altresì le disposizioni suddette ai casi relativi a terreni, il proprietario dei quali non possieda complessivamente più di 10 ettari di terreno e quando l'appezzamento, cui si riferisce il rapporto di mezzadria, colonia, compartecipazione, non disti più di 3 Km. dal centro abitato e quando il proprietario vi abbia stabilmente investito dei capitali (fabbricati) o scorte vive o morte. In tal caso la ripartizione sarà fatta sempre a metà ed, in ogni caso, è salvo il disposto dell'art. 4 della presente legge ».

Art. 11 — « Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, restano in vigore le norme del D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 311, in quanto non incompatibili ».

Conclude, richiamando l'attenzione dell'Assemblea sulla grande importanza che riveste il proposto art. 10, ai fini della difesa del piccolo proprietario e si augura che gli ottimi risultati ottenuti dalla Commissione possano servire di incitamento alle altre Commissioni.

PRESIDENTE, prima di passare alla seconda lettura del disegno di legge, propone che, per l'importanza dell'argomento e per il numero degli emendamenti proposti, sia distribuita ai singoli deputati una copia della relazione della Commissione.

COLAIANNI POMPEC non ritiene necessario quanto proposto dal Presidente, dato che, nel corso della discussione, si potrà avere una sufficiente conoscenza dei vari emendamenti.

CRISTALDI è d'accordo col Presidente sul fatto che dalla relazione orale della Commissione l'Assemblea non abbia potuto farsi una idea esatta del contenuto e della portata delle modifiche proposte. Ritiene, però, che, nel corso della discussione dei singoli articoli, tutti i deputati potranno rendersi conto del significato delle variazioni apportate.

CASTROGIOVANNI dissente dall'on. Cristaldi, affermando che una legge, a cui sono state apportate modifiche così essenziali, non può essere analizzata, articolo per articolo, ma deve essere esaminata come un tutto organico, in quanto un articolo può fare riferimento ad altri e avere un particolare significato, se considerato in relazione a tutto il complesso. Pur senza fare un appunto alla Commissione, che ha lavorato in particolarissime condizioni di urgenza, chiede però che essa presenti all'esame dell'Assemblea separatamente gli emendamenti approvati ad unanimità, quelli proposti dalla maggioranza e quelli proposti dalla minoranza.

PRESIDENTE sospende la seduta in modo che si possa provvedere a distribuire a tutti i deputati copia della relazione della Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 18.15, è ripresa alle ore 19.45).

STARRABBA DI GIARDINELLI, quale esponente di minoranza nella Commissione, richiama anzitutto la particolare attenzione dell'Assemblea sulla necessità che la legge in discussione sia esaminata con la massima ponderatezza, poichè le prime norme legislative che vengono emanate in materia debbono rispecchiare le esigenze dell'economia agraria dell'Isola, più di quanto non abbia fatto il decreto Gullo: debbono, quindi, apparire eque e non demagogiche, tali da essere rispettate

da tutti, senza che abbia a risentirne la concordia degli animi e la tranquillità delle gestioni agrarie.

Peraltro, poichè la legge dovrà regolare un rapporto associativo, è necessario, a suo avviso, tener presente l'opportunità di mantenere l'equilibrio tra le parti. Ciò è stato, invece, trascurato dalla precedente legislazione sulla materia, che ha avuto generalmente intenti politici a tutto danno dell'economia. Non si tratta di assicurare il successo politico di uno o dell'altro settore, ma di far sì che la legge sia il risultato di un attento vaglio di problemi economici, da parte di elementi tecnici e non politici.

Rileva, d'altro canto, che la legge in esame si presta ad essere sfruttata dal punto di vista politico dalle organizzazioni sindacali, le quali, a suo parere, dovrebbero invece preoccuparsi del solo aspetto economico del problema.

Riferendosi, quindi, alla relazione dell'on. D'Antoni, precisa di essersi dichiarato favorevole, in sede di Commissione, al testo dell'art. 1 del disegno di legge; il che non risulta nella relazione scritta e distribuita ai deputati. Tale sua opinione era tacita nel verbale originario della Commissione; ma l'on. D'Antoni si era impegnato a colmarne la lacuna.

Non vede, quindi, perchè, nella definitiva stesura di detta relazione, si sia mantenuto il silenzio, tanto sul suo parere favorevole al testo governativo, quanto sulla proposta di sopprimere nella premessa le parole « Visto il D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 311 », ispirata al criterio che non sia opportuno il riferimento al Decreto Gullo in una legge essenzialmente siciliana. Di conseguenza il suo emendamento, tendente ad aggiungere all'art. 1 le parole « semprechè la produzione media per ettaro non sia superiore a q.li 7 per i cereali, ed a q.li 5 per le leguminose », è stato inteso come riferito alla premessa anzichè all'art. 1.

Chiede, pertanto, che tali suoi emendamenti, siano tenuti in considerazione nel corso della discussione e richiama in particolare l'attenzione dell'Assemblea sul secondo di essi, che mira a tener conto della particolare fertilità dei terreni, già considerata dal decreto Gullo e dagli accordi liberamente conclusi fra le organizzazioni interessate, sanzionati in seguito dal decreto Aldisio. Tanto è vero che quest'ultimo prevedeva il seguente sistema di ripartizione a scaglioni: per rese fino a 7 q.li, il 40% al concedente e il 60% al contadino; per rese da 7 a 9 q.li il 55 ed il 45%; per rese superiori a 9 q.li, il 50 % per entrambe le parti.

Fa notare, al riguardo, che il decreto Gullo ed i vari memoriali della Federterra hanno riconosciuto ai proprietari, che concedono la

nuda terra in affitto, estraniandosi dalla direzione e dalla conduzione dell'azienda, un reddito dominicale pari al 20% del prodotto. Ritiene, che se un tale reddito si riconosce al proprietario che non partecipa alla conduzione, al fine di consentirgli di sostenere gli oneri fiscali e di ricavare un reddito di esercizio, quanto meno un ugual diritto dovrebbe essere riconosciuto a quei proprietari attivi, che gestiscono in proprio le aziende. Invece, se si facesse la ripartizione sulla base del 60% e 40%, prescindendo dalle rese unitarie, non verrebbe conservato neanche il reddito dominicale laddove il proprietario dovrebbe avere diritto, oltre che al 20%, a un'altra percentuale che gli consenta di realizzare almeno il rimborso, senza reddito di esercizio, delle spese di amministrazione, in considerazione del fatto che chi dirige la sua azienda, presta la sua opera e contribuisce con apporti vari alla conduzione dei terreni dati a mezzadria. Infatti, è d'uso che, per la cultura della fava, il proprietario sostenga integralmente le spese relative al concime, che ammontano a circa L. 7.500 per ettaro. Tale concimazione è, peraltro, necessaria, poichè, se non si effettuano con criteri razionali le culture di rinnovo, non si possono conseguire alte rese nella produzione di grano. E' d'uso, altresì, che il seme della fava sia dato dal proprietario e quello della cultura del grano e delle leguminose sia da lui anticipato. E' chiaro, quindi, che, nell'anno in cui si attuano le culture di rinnovo, il concedente non ha la possibilità di realizzare il reddito dominicale, nè il rimborso della spesa di L. 7.500 ad ettaro per concime e di L. 4.500 circa per seme. Inoltre, il proprietario sostiene, in ragione di oltre L. 600 per ettaro, il pagamento dei contributi unificati, pur non avendo appalto di mano d'opera. Sono altresì a carico del proprietario le spese di assicurazione del prodotto e di trebbiatura — ove si pratica quella meccanica — nonchè l'enorme pressione fiscale, senza tener conto della nuova imposta sul patrimonio. Egli dovrebbe fare, perciò, assegnamento sulla cultura di grano, per realizzare anche il reddito dominicale dell'anno destinato alla rotazione. Per tali motivi, l'impresa agraria è costretta a ricorrere ad anticipazioni bancarie, nè si può pretendere che essa sia la sola a sostenere sacrifici, a beneficio della produzione, alla quale anche il mezzadro è interessato.

Ricorda, quindi, che il criterio della particolare fertilità del terreno, al quale è ispirato l'emendamento proposto, è previsto anche dall'art. 2 del decreto Gullo e potrebbe essere tenuto presente anche dalle Commissioni circondariali, qualora, per l'art. 3 dello stesso decreto, il mezzadro vi ricorresse per dimo-

strare la rottura dell'equilibrio economico.

Peraltro, il decreto Aldisio, accogliendo il principio che fino alla resa di 7 q.li per ettaro, la divisione dovesse avvenire in ragione del 60% al colono e 40% al proprietario, sacrificava gli interessi dell'impresa a favore di quelli del colono, onde evitare che questi, in quell'anno di bassa resa, si trovasse nell'impossibilità di realizzare il rimborso delle proprie spese e di assicurarsi il fabbisogno alimentare. A suo avviso, un egual principio di giustizia dovrebbe essere riconosciuto a favore del proprietario, per consentirgli di riprendere, a sua volta, i costi di produzione, pur dopo avere assicurato al mezzadro la possibilità di recuperare le spese sostenute. Richiamandosi, anzi, ai conti economici — accertati insieme ai rappresentanti della Federterra — quali risultano dall'applicazione del decreto Aldisio, rileva che, nel caso di bassa resa unitaria — inferiore, cioè, a 7 q.li per ettaro —, il proprietario, attuandosi la ripartizione in ragione del 60% e 40%, verrebbe a realizzare meno del reddito dominicale, e cioè circa il 15% del prodotto. Infatti, nel caso di una resa di quintali 5 per ettaro, il colono avrebbe diritto al 60% e, quindi, a q.li 3; sul rimanente 40% detratte le sementi, che rappresentano il 25%, resterebbe appunto al concedente il 15%, cioè una quota inferiore al reddito dominicale, che è del 20%. Può ammettere tuttavia che, nel caso di una resa così bassa, sia giusto tutelare gli interessi del lavoratore, prima di quelli dell'impresa. Esaminando il caso di una resa unitaria di 6 q.li, rileva che il reddito dominicale si avvicinerebbe al 19%, ma bisogna tener conto che nell'anno della cultura a grano tale reddito dovrebbe essere doppio per compensare le spese dell'annata precedente, destinata alla cultura di rinnovo. Fa presente, inoltre, che il reddito dominicale salirebbe al 22% nel caso di una resa di 7 q.li. Pertanto, a suo avviso, andrebbero adottati i seguenti criteri: a cominciare dalla resa di 8 q.li, si potrebbe tornare al principio della ripartizione al 50%, che, peraltro, è stato già accettato in una libera contrattazione dalle stesse organizzazioni sindacali, perchè conforme alle aspirazioni dei contadini. In ogni caso, poi, per le rese dai 7 ai 9 q.li, dovrebbe venire assicurata al mezzadro almeno la quota massima raggiunta con la resa di 7 q.li, ripartita in ragione del 60% e 40%, e cioè q.li 4,20. A cominciare dai 9 q.li di resa, si dovrebbe dare al proprietario la possibilità di realizzare il 36% di reddito e cioè q.li 3,25 — detratte le sementi — rispetto ai q.li 4,50 del colono. Con i 10 q.li di resa, si dovrebbe arrivare al 37,50% di reddito e, con 11 q.li, al 38,60%: cifre, pur sempre inferiori al 40%.

quale dovrebbe essere cioè il reddito dominicale del proprietario nell'anno di produzione a grano, per compensare la perdita dell'anno destinato al rinnovo.

Torna, quindi, a domandarsi, per qual motivo venga riconosciuto al lavoratore il diritto di riprendere le spese ed un egual diritto non venga riconosciuto al proprietario.

Se l'Assemblea approverà una legge che non tenga conto della reciproca convenienza e degli interessi di entrambe le parti nel contratto mezzadrile, si può essere sicuri che la mezzadria, preferita anche dai contadini affittuari, finirà per scomparire in Sicilia, con grave danno dei lavoratori, i cui interessi erano garantiti da un rapporto di lavoro liberamente stipulato. D'altra parte, è dell'opinione che gli stessi contadini, i quali conoscono le spese che il proprietario affronta, non rispetteranno la legge se non sarà equa. L'Assemblea deve, invece, emanare leggi che possano essere unanimemente rispettate per la loro equità, e che non siano il frutto delle manovre politiche di una parte.

Esprime altresì il suo rammarico per il fatto che una legge di natura economica, come quella in discussione, non sia stata esaminata da una delle commissioni permanenti previste dallo Statuto, nella quale sarebbero intervenuti elementi tecnici e rappresentanti di categorie professionali, che avrebbero potuto orientare meglio, con il loro contributo di competenza, l'opinione dell'Assemblea.

Ribadisce che il disegno di legge in esame investe tutta l'economia agraria siciliana ed un rapporto associativo che ha dato finora ottimi risultati. Assicura che, se fosse certo che il colono si trovasse in una situazione di miseria e di sfruttamento da parte dell'imprenditore agricolo, si farebbe personalmente parte diligente nel proporre una revisione completa dei contratti. Ma di fronte allo stato di benessere di cui godono i mezzadri, che si possono considerare appartenenti ad una classe privilegiata, non può ammettere che si emani una legge iniqua, che non armonizzi gli interessi delle parti.

Insiste, quindi, perchè la sua proposta di mantenere l'art. 1 del testo governativo sia presa in considerazione da parte della Assemblea, in quanto tale articolo garantisce l'equilibrio economico fra contadini e proprietari e l'esistenza stessa delle mezzadrie. Nè si troverebbe alcuna giustificazione nell'atteggiamento di chi, senza preoccuparsi di compromettere il rapporto mezzadrile e gli stessi interessi del popolo, tendesse a conseguire dei risultati demagogici e politici.

Per quanto concerne l'art. 3 del progetto, presenta il seguente emendamento sostitutivo:

« Nel caso in cui sia prevista nel detto capitolato una ripartizione dei prodotti anzidetti più favorevole al concedente, la quota colonica sarà maggiorata del 10% del prodotto totale ».

Ad illustrazione della sua proposta, osserva che, per effetto dell'art. 2, il colono avrebbe diritto ad una quota pari al 60%, nei casi in cui i vigenti capitolati di colonia prevedono una ripartizione al 50%. L'art. 3, invece, stabilisce che in tutti i casi in cui è prevista una ripartizione dei prodotti più favorevole al concedente, la ripartizione stessa sarà fatta al 50%, senza considerare che il concedente, in base ai capitolati di colonia, può avere diritto anche ad una quota pari al 68%. E precisamente: nel caso in cui il colono entra nell'azienda nel secondo anno di rotazione agraria, i capitolati di colonia prevedono quote di ripartizione del 38% al lavoratore e del 62% al concedente, nel caso in cui la preparazione del terreno riguardi il maggese nudo; del 36% e del 64%, nel caso di una foraggera; del 32% e 68% nel caso della favata.

Giova inoltre tener presente che nei capitolati di colonia è prevista una ripartizione in una misura superiore al 50% a favore del concedente solamente nel caso in cui il colono interviene a ciclo rotativo già iniziato, non partecipa, cioè, alla cultura di rinnovo e gode del terreno fertilizzato a spese del proprietario. Pertanto, nell'interesse stesso della produzione, è necessario invogliare il concedente ad impiegare i propri capitali nelle culture di rinnovo, consentendogli di godere di una ripartizione più favorevole al momento della raccolta del grano.

A maggior ragione, poi, deve imporsi all'attenzione dell'Assemblea la sua proposta di maggiorare la quota colonica del 10% nei casi in cui, per effetto dell'art. 2, la parte spettante al lavoratore è del 60% quando i vigenti capitolati prevedono una ripartizione al 50%. Del resto, l'esigenza di concedere una quota egua al proprietario che provvede con i propri capitali alla fertilizzazione del terreno, fu tenuta in considerazione anche dal decreto Aldisio, in base al quale il conduttore, immesso in un fondo le cui culture di rinnovo erano già state fatte a spese del concedente, aveva diritto ad una quota di riparto pari al 40%.

Conclude su tale argomento, insistendo sull'opportunità, nell'interesse della produzione, di mettere il proprietario in condizioni di potere affrontare le spese per le culture di rinnovo.

Informa, quindi, di essersi opposto, in sede di Commissione, alla soppressione dell'art. 6 il quale stabilisce che, nel caso in cui il concedente o il colono abbiano contribuito in mi-

sura inferiore ai rispettivi oneri, si farà luogo, a carico dell'uno o dell'altro, ad una proporzionale riduzione delle quote. A suo avviso, tale disposizione è opportuna, in quanto dà la possibilità di imporre sia al proprietario che al lavoratore, il rispetto degli obblighi reciproci derivanti dalla legge.

E' altresì, favorevole al mantenimento dell'art. 7, in virtù del quale, in ogni caso di contestazione, deve essere depositato, a nome di entrambe le parti, presso il Consorzio Agrario, il 10% del prodotto. Ricorda, in proposito, che il capitolato di colonia regola le eventuali contestazioni, autorizzando il proprietario ad immagazzinare, a titolo di deposito ed alla presenza di due testimoni, il prodotto contestato rilasciando regolare quietanza. Essendo il grano un prodotto contingentato, è ovvio, che, in caso di contestazioni, debba essere depositato nei magazzini di Stato.

Denuncia quindi, all'Assemblea quanto avviene attualmente: che, cioè, mentre il prodotto è sull'aia, si verificano atti di arbitrio da parte dei mezzadri, i quali, istigati dagli organizzatori sindacali, asportano la quota che ritengono spetti loro, senza alcuna preoccupazione per l'osservanza delle leggi. E' perciò che nelle zone agricole, si è determinata una situazione grave, dovuta ad alcuni organizzatori sindacali, i quali dimentichi della loro funzione di assistenza e di tutela dei lavoratori sono diventati degli autentici sobillatori dell'ordine pubblico. (*Proteste vivaci dai banchi di sinistra. Voci: « Bisogna avere un senso di maggiore rispetto per gli organizzatori sindacali »*)

Rispondendo alle interruzioni, asserisce che il rispetto è dovuto a chi sa meritarselo e che personalmente si è limitato a constatare una situazione di fatto, senza voler fare apprezzamenti.

Conclude, insistendo sul mantenimento integrale degli artt. 6 e 7. Così i rapporti fra proprietari e coloni, resterebbero regolati con senso di equità ed essi potrebbero, per la difesa dei loro interessi, ricorrere alla Commissione circondariale.

La seduta termina alle ore 20,40

La seduta è rinviata alle ore 10 del giorno successivo, lunedì 23 giugno 1947, con il seguente

Ordine del giorno:

1. — Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la ripartizione dei prodotti cerealicoli per l'annata agraria 1946-47 » (N. 4);
2. — Presa in considerazione di proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

ALLEGATO.

1) Disegno di legge proposto dall'on. Napoli: "Nuovo statuto del Banco di Sicilia,,

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Visto il D. L. 2 agosto 1908, n. 584;

Visto il decreto 3 giugno 1924, n. 1446;

Visto il decreto 14 maggio 1925, n. 318;

Visto il decreto del Capo del Governo 25 maggio 1940, n. 121;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1944, pubblicato nella G. U. n. 97 del 21 dicembre 1944;

Visto l'art. 17 lettera e) dello Statuto della Regione, approvato con decreto 15 maggio 1946, n. 455;

Decreta

Art. 1 — Il Decreto Ministeriale 5 dicembre 1944, contenente deroga temporanea ad alcune disposizioni dello Statuto del Banco di Sicilia, è abrogato.

Art. 2 — Fino a nuova disposizione è in vigore lo Statuto del Banco di Sicilia di cui al decreto del Capo del Governo 25-5-1940, n. 121, con le modifiche di cui appresso.

Art. 3 — L'art. 5 del decreto 25-5-1940, n. 121, è sostituito con l'art. 13 del decreto 2 agosto 1908, n. 584, e cioè con il seguente:

« L'amministrazione del Banco è affidata al Direttore generale ed al Consiglio di amministrazione, sotto la sorveglianza del Consiglio generale ».

Art. 4 — L'art. 6 del decreto 25-5-1940, n. 121, è sostituito con il seguente:

« Il Consiglio Generale si compone: del Presidente della Regione Siciliana, *Presidente*; di cinque rappresentanti dell'Assemblea Regionale Siciliana; del Presidente della Camera di commercio di Palermo; di un delegato eletto dal Consiglio comunale di Palermo; dei sindaci dei comuni in cui il banco ha sede; e cioè: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Caltagirone, Trapani, Termini Imerese, Roma, Firenze, Bologna, Genova, Torino, Milano, Venezia; di un delegato della Camera di commercio di ogni provincia della Repubblica Italiana in cui il Banco abbia una sede; del Direttore generale, dei due Consiglieri di amministrazione

di nomina del Governo della Regione, del rappresentante della Federazione regionale delle Camere del Lavoro; del rappresentante della Federazione regionale delle cooperative; del rappresentante della Federazione regionale dei lavoratori della terra; del rappresentante della Commissione centrale interna del personale del Banco.

Soltanto nei casi di incompatibilità determinate dalle leggi i Sindaci di cui sopra ed il Presidente della Camera di commercio di Palermo saranno rispettivamente surrogati dai loro rappresentanti ai termini di legge ».

Art. 5 — L'art. 13 del decreto 25-5-1940, n. 121, è sostituito con il seguente:

« Il Consiglio di amministrazione si compone: del Direttore generale che lo presiede; di due Consiglieri di amministrazione nominati con decreto del Capo della Regione su proposta dell'Assessore alle finanze, sentito il Governo della Regione, da rinnovarsi, uno ogni due anni, con facoltà di riconferma dell'uscente; di quattro delegati effettivi scelti dal Consiglio generale fra i suoi componenti ».

Art. 6 — Il secondo capoverso dell'art. 15 del decreto 25-5-1940, n. 121, è abrogato.

Art. 7 — Le attribuzioni del Comitato Direttivo di cui agli artt. 22 e 23 del decreto 25-5-1940, n. 121, sono devolute al Consiglio di Amministrazione. In conseguenza, sono abrogati gli art. 20, 21, 24, 25 e 26 del citato decreto 25-5-1940, n. 121.

Art. 8 — L'art. 27 del decreto 25-5-1940, n. 121, è sostituito con il seguente:

« Il Direttore generale è nominato con decreto del Capo della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore per le finanze, sentito il Governo della Regione ».

Art. 9 — Tutti i poteri dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito contemplati dallo Statuto del Banco di Sicilia, approvato con decreto 25.5.1940, n. 121, sono devoluti al Governo della Regione.

Art. 10 — La presente legge sarà pubblicata sulla Gazzetta della Regione ».

2) - Disegno di legge proposto dagli on.li: *Pantaleone, Cristaldi, Marino, Pellegrino, D'Agata, Nicastro, Mondello, Colaianni Pompeo, Mare Gina, Seminara, Franchina, Costa, Potenza, Omobono, Adamo Ignazio, Mineo, Ausiello, Cortese, Napoli.*

Considerato che sono imminenti le scadenze di pagamento degli estagii e dei canoni enfiteutici dovuti dai coltivatori diretti e dalle cooperative agricole;

i sottoscritti deputati propongono che sia esaminato con procedura urgentissima il seguente schema di decreto:

Visti gli art. 1635-1636 c. c.;

Visto il D.L.C.P.R. 1° aprile 1947, n. 272;

Visto il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 311 e il D.L.C.P.R. 6-9-1946, n. 89; in attesa della stipula, fra le parti interessate, dei nuovi Capitoli di affitto;

L'ASSEMBLEA REGIONALE DELIBERA:

Art. 1 — I canoni in natura o in denaro dovuti dagli affittuari coltivatori diretti e dalle cooperative, a qualsiasi titolo conduttrici di terreni non possono superare in natura e in valore il quinto della produzione.

Art. 2 — In considerazione dell'andamento particolarmente sfavorevole della corrente

annata agraria e della mancata attribuzione ai coltivatori del premio di coltivazione dei cereali, tutti i canoni di affitto ed enfiteutici, in natura o in danaro, dovuti dalle categorie suddette e dai piccoli pastori, sono ridotti del 50 %.

Art. 3 — Gli estagii dovuti da affittuari non coltivatori diretti saranno ridotti nella misura prevista dall'art. 2 a favore di uno speciale fondo salari che sarà investito in lavori di miglioria da effettuarsi nello stesso fondo affittato nel periodo che va dal luglio al settembre della corrente annata agraria.

Apposite Commissioni comunali, composte da un rappresentante designato dalla Organizzazione dei proprietari ed uno designato da quella dei braccianti e presiedute dal Sindaco, accerteranno le somme da accantonare e avvieranno i braccianti al lavoro.

Art. 4 — Le eventuali controversie saranno risolte dalla Commissione di cui al D.L.L. 19-9-1944, n. 311.

3) - Disegno di legge proposto dagli on.li: *Semeraro, Lo Presti, Concetto, Mare Gina, Nicastro, Sessa, Adamo Ignazio, Costa Taormina, Gugino, Napoli, Luna, Marino, Cristaldi, Cortese, Mineo, Omobono, Colaianni Pompeo, Potenza, Di Cara, Franchina, Mondello.*

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA:

Vista la necessità di emanare norme per il coordinamento dei decreti legge 6 settembre 1946, n. 89, e 19 ottobre 1944, n. 279;

Delibera:

Art. 1 — L'art. 4, riguardante l'indennità da corrispondere al proprietario, di cui al D.L. 6 settembre 1946, n. 89, si applica anche alle concessioni fatte in base al D.L. 19 ottobre 1944, n. 279.

Art. 2 — Ai fini del predetto art. 1, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le cooperative concessionarie possono

fare istanza alle Commissioni provinciali di cui all'art. 3 del predetto D.L. 19 ottobre 1944.

Contro la determinazione delle indennità le parti possono ricorrere al Governo della Regione nel termine di trenta giorni dalla notifica del Decreto.

Art. 3 — Contro i decreti prefettizi di decadenza è ammesso, nel termine di giorni 15 dalla notifica, ricorso al Governo della Regione; il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 4 — Nessuna misura cautelare può emettersi contro le cooperative concessionarie di terreni, senza prima avere sentito la Commissione di cui all'art. 3 del D.L. 19 ottobre 1944 con l'intervento delle parti.